



COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.....

INDICE

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI

<u>Art. 1</u>	Oggetto del Regolamento
<u>Art. 2</u>	Richiami normativi
<u>Art. 3</u>	Definizioni

CAPO II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PPUBBLICHE

<u>Art. 4</u>	Programmazione comunale
<u>Art. 5</u>	Tipologie di mercato (Allegato 1)
<u>Art. 6</u> –	Esercizio del commercio in forma itinerante
<u>Art. 7</u> –	Vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati

CAPO III – SISTEMA AUTORIZZATORIO

<u>Art. 8</u> –	Modalità di rilascio delle autorizzazioni
<u>Art. 9</u>	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni tipologia A e agricoltori – Norme generali
<u>Art. 10</u>	Autorizzazioni tipologia A e agricoltori – Norme specifiche
<u>Art. 11</u>	Autorizzazioni di tipo B)
<u>Art. 12</u>	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B)
<u>Art. 13</u>	Assegnazione dei posteggi tramite bando
<u>Art. 14</u>	Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile
<u>Art. 15</u>	Autorizzazioni temporanee
<u>Art. 16</u>	Norme per la vendita occasionale
<u>Art. 17</u>	VARA
<u>Art. 18</u>	Registro per le autorizzazioni

CAPO IV – AREE MERCATALI E RELATIVI SISTEMI AUTORIZZATORI

<u>Art. 19</u>	Aree di mercato
<u>Art. 20</u>	Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi
<u>Art. 21</u>	Orari
<u>Art. 22</u>	Superficie e dimensione dei posteggi
<u>Art. 23</u>	Sistemazione dei banchi
<u>Art. 24</u>	Circolazione pedonale e veicolare
<u>Art. 25</u>	Obblighi dei venditori
<u>Art. 26</u>	Attrezzature di vendita
<u>Art. 27</u>	Collocamento delle derrate
<u>Art. 28</u>	Divieti di vendita
<u>Art. 29</u>	Vendita di animali destinati all'alimentazione
<u>Art. 30</u>	Vendita di beni usati
<u>Art. 31</u>	Atti dannosi agli impianti del mercato
<u>Art. 32</u>	Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
<u>Art. 33</u>	Furti, danneggiamenti e incendi
<u>Art. 34</u>	Preposti alla Vigilanza

CAPO V – MERCATO SETTIMANALE

<u>Art. 35</u>	Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana
<u>Art. 36</u>	Disponibilità dei posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale, per i quali si sia proceduto con le assegnazioni occasionali "in spunta"
<u>Art. 37</u>	Concessione del posteggio
<u>Art. 38</u>	Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio

<u>Art. 39</u>	Decadenza dalla concessione del posteggio
<u>Art. 40</u>	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
<u>Art. 41</u>	Miglioria
<u>Art. 42</u>	Subentro nel posteggio
<u>Art. 43</u>	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati - spunta
<u>Art. 44</u>	Modalità di riassegnazione dei posteggi
<u>Art. 45</u>	Elenco degli operatori del mercato
<u>Art. 46</u>	Assenze dal posteggio
<u>Art. 47</u>	Delegati o Commissione di Mercato

CAPO VI - MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA PREFISSATA - FIERE

<u>Art. 48</u>	Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a periodicità ultra mensile programmata (Allegato 3)
----------------	--

CAPO VII - MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA NON PREFISSATA

<u>Art. 49</u>	Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile non prefissata
----------------	---

CAPO VIII - MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

<u>Art. 50</u>	Programmazione del mercato riservato agli imprenditori agricoli
----------------	---

CAPO IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI PRESENTI NEL MERCATO SETTIMANALE

<u>Art. 51</u>	Produttori Agricoli
<u>Art. 52</u>	Assenze degli agricoltori

CAPO X - NORME FINALI

<u>Art. 53</u>	Canone, tasse e tributi comunali
<u>Art. 54</u>	Sanzioni
<u>Art. 55</u>	Norme finali

CAPO I - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica.

Articolo 2 - Richiami normativi

Agli effetti delle norme del presente Regolamento, si definisce:

a) "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"*, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, e successive modifiche ed integrazioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 114"*;

c) "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*;

d) "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - *"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore"*;

e) D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 la Delibera della Giunta Regionale di modifica all'art. 11 della Legge Regionale n. 28/99 *"Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"*;

f) D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 la Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione, ai sensi dell'art. 11 quinquies, comma 3 della Legge regionale 28/1999 e s.m.i., dei criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

a) per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no;

b) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, eventualmente anche in forma ridotta.

d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee);

e) per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione;

f) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli;

g) per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;

h) per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;

i) per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio. Nei mercati ultramensili a cadenza prefissata (fiere) il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

j) per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;

k) per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;

l) per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone o società di capitali regolarmente costituite, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;

m) per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese;

n) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

p) per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, solo in n. di 3 all'anno¹, un'altra persona ad esercitare in sua vece;

q) per **autorizzazione di tipologia A** l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per la durata prevista dalla normativa vigente;

r) per **autorizzazione di tipologia B** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante;

s) per **venditore occasionale** il soggetto, persona fisica, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 s.m.i., che esercita nei mercatini l'attività di vendita:

- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante abilità;
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

Articolo 4 – Programmazione comunale

1. Il Comune, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definisce le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, e delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. Il Comune di Vespolate, si identifica come un comune sub polo appartenente alla rete primaria di Novara.
4. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato settimanale e di quelli ultramensili (Fiere).
5. Ulteriori mercati, ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a e b) della DCR 01.03.2000 n. 626-3799 (mercati e fiere), sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, previo atto di programmazione del Consiglio Comunale e previa consultazione con le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale e comunale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti sul territorio comunale.
6. Nelle suddette deliberazioni di Giunta Comunale dovranno essere indicati tutti i tratti distintivi del mercato ossia: ubicazione, orario di svolgimento, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione.
7. Alle suddette deliberazioni è allegata cartografia idonea in scala a definire le caratteristiche sopra esposte.
8. Aggiuntivi mercati rispetto alle manifestazioni già autorizzate, ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. c) della DCR 01.03.2000 n. 626-3799 (manifestazioni ultramensili a cadenza non prefissata), sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, applicando quanto prescritto ai commi 6 e 7.

Articolo 5 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs.114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana;
 - b) aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
 - c) aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile non prefissata;
 - d) aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
2. A norma di quanto indicato dal comma 3 dell'art. 11 quinquies della L.R. 28/1999 s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia", si determinano le seguenti tipologie di mercatino:
 - a) mercatino di iniziativa comunale;
 - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo;
 - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi.
3. A norma di quanto stabilito dal D.M. 20 novembre 2007, si determinano i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

4. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche di cui ai precedenti commi si rimanda alle allegate planimetrie:

Allegato 1 – Planimetria posteggi mercato settimanale;

5. La modifica degli elaborati cartografici con i quali vengono individuate le aree destinate al commercio su aree pubbliche, dovuta ad ampliamenti, riduzioni, soppressioni o nuove istituzioni di posteggi, così come la modifica delle tabelle previste dagli artt. 35 e 48 del presente regolamento, è approvata con Deliberazione di Giunta Comunale.

6. Ulteriori aree per lo svolgimento delle attività di vendita disciplinate dal presente regolamento potranno essere individuate nel provvedimento di approvazione delle singole manifestazioni, nel rispetto delle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi in sicurezza, e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

Articolo 6 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. È commercio itinerante quello svolto solo su aree pubbliche od al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

- centro storico.

3. Limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, per la tutela dell'igiene, la sosta deve avvenire su aree pavimentate, lontano sia da fonti che provocano polveri, sia da servizi igienici e depositi di rifiuti.

4. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale, inoltre è vietata la vendita con l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

5. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

6. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 m. Non è consentito sostare più volte nel medesimo punto.

7. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Vendita diretta da parte dei produttori agricoli, singoli o associati

1. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 18/5/01, n. 228, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda se la vendita avviene in forma itinerante ovvero al Comune in cui si intende esercitare la vendita se questa avviene non in forma itinerante su aree pubbliche.

2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Tra i prodotti destinati alla vendita sono compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

5. La concessione di posteggio rilasciata ad agricoltori per l'esercizio dell'attività a posto fisso ha la durata prevista dalla normativa regionale ed è rinnovabile alla scadenza.

6. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

7. Il computo delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno (per es. $4:12 = x : \text{durata aut. Stagionale}$).

8. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

9. Per le assegnazioni dei posteggi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 9, per quanto applicabile.

10. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve avvenire nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

CAPO III - SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 8 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni tipologia A e agricoltori – Norme generali

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune domanda su apposito modulo entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento al protocollo del Comune delle domande relative all'autorizzazione di tipo A, sarà trasmessa al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una comunicazione contenente:

- a) l'ufficio competente alla gestione della pratica;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento
- e) il termine di conclusione del procedimento;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato nella comunicazione di cui al comma 2., inviata a mezzo di posta elettronica certificata indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.

4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

5. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

6. Il Comune esamina le domande pervenute, verifica d'ufficio le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e forma la graduatoria di assegnazione, affissa all'albo pretorio comunale, che tiene conto dei criteri regionali vigentiⁱⁱ.

7. Nel corso di un'apposita riunione alla quale sono invitati tanti richiedenti quanti sono i posteggi disponibili, in base alla graduatoria stilata, viene effettuata la scelta del posteggio sulla base della planimetria indicante i posteggi liberi, messa a disposizione dei richiedenti. Qualora un operatore non si presenti per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta di tutti i presenti. Successivamente alla scelta del posteggio verrà rilasciata l'autorizzazione e la concessione.

8. Accertato il mancato utilizzo del posteggio entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del posteggio a mezzo posta elettronica certificata, il Responsabile del Servizio Commercio provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza con PEC, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

9. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

Decorso il suddetto termine di novanta giorni, considerando l'eventuale interruzione di cui al precedente comma 3, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. Il concessionario di posteggio, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010, è soggetto alla verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale.

11. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio Commercio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per la durata prevista dalla normativa regionale e nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicato all'articolo 35.

12. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

13. Nello stesso mercato lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, in quanto il mercato è composto da più di 20 posti bancoⁱⁱⁱ. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari muniti del titolo originario dell'autorizzazione, nonché delle attrezzature, del veicolo e degli strumenti fiscali del titolare. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui agli artt. 46 e seguenti del D. Lgs 445/2000, attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività posta in essere. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo. Ai sensi del comma precedente sono considerate le seguenti forme di rapporto di lavoro:

- a) collaboratori familiari (art 230 bis C.C.);
- b) dipendenti (collocamento ordinario);
- c) lavoratore interinale (legge 196/1997);
- d) associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.);
- e) tutte le altre forme previste dalla legislazione sul lavoro.

Articolo 10 – Autorizzazioni tipologia A e agricoltori – Norme specifiche

1. La domanda di rilascio di autorizzazione di tipologia A deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- d) indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- e) autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- f) autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva e fiscale ai sensi della vigente normativa regionale;
- g) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità;
- b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - a) la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - c) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
 - d) nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 - e) la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 - f) la mancanza del documento di identità e del permesso di soggiorno;
 - g) l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - h) la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
 - i) la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
6. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali eventualmente stabilite nel bando.
7. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata recependo i criteri regionali vigenti^{iv}.

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo B

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (Autorizzazione di tipo B) è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'intero territoriale nazionale, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Articolo 12 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. Il soggetto richiedente interessato ad ottenere l'autorizzazione di tipo B per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve presentare domanda al Comune su modello predisposto dall'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica, contenente:
 - a) i dati anagrafici completi del richiedente;
 - b) Codice Fiscale e/o Partita Iva;
 - c) dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;

- d) dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
 - e) gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della domanda;
 - f) autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva e fiscale ai sensi della vigente normativa regionale;
 - g) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente a pena di nullità.
3. La procedura seguirà le disposizioni dell'articolo 9 della presente normativa, per quanto applicabili e si dovrà concludere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 13 - Assegnazione dei posteggi tramite bando

1. Il bando per le assegnazioni di cui agli articoli 9 e 10 è emanato previo accertamento della disponibilità dei posteggi e contiene:
- a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni;
 - b) il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte entro il quale l'istanza deve essere spedita;
 - c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - d) la durata della concessione;
 - e) i requisiti di partecipazione;
 - f) le modalità di presentazione della domanda e il contenuto della stessa;
 - g) le cause di esclusione.
2. Il bando comunale è pubblicato sul BUR on line, sul sito Internet del Comune e all'albo pretorio.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento.

Articolo 14 - Modalità di presentazione domanda di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile

1. Le aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
2. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile già prefissata, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c. 6 del D. Lgs. 114/98, debbono far pervenire al Comune, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con posta elettronica certificata.
3. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione, è definita secondo i criteri regionali vigenti di cui al testo coordinato dell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.

Articolo 15 - Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del Servizio Commercio, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese che necessitano dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica e qualora non intendano munirsi di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica a titolo permanente. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea dovrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. La procedura seguirà quanto previsto dai precedenti art. 9 e 10, per quanto applicabili.

Articolo 16 – Norme per la vendita occasionale

1. La Regione Piemonte, con Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16, recante "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*", ha introdotto un nuovo Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*", apportando una regolamentazione più dettagliata dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia e specificando che non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori di detti mercatini.
2. Il Comune di Vespolate prende atto nel presente Regolamento delle norme per la vendita occasionale di cui alla richiamata normativa e stabilisce che le disposizioni di cui al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, troveranno applicazione per le manifestazioni che si svolgeranno in data successiva al 28 settembre 2018.
3. Le domande per poter organizzare le suddette manifestazioni dovranno pervenire al servizio competente del Comune almeno 60 giorni prima la data prevista per lo svolgimento. Nella domanda con allegato relativo progetto dovranno essere indicati gli elementi stabiliti al punto 2.2 – Capo III "*Competenze Comunali*" della D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830.
4. Il Comune di Vespolate ritiene opportuno delegare ai soggetti attuatori delle suddette manifestazioni i seguenti adempimenti, introdotti del Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" nella L.R. 28/1999:
 - a) ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al mercatino;
 - b) trasmissione, entro 15 giorni all'Ufficio Commercio di tutti i dati relativi ai soggetti partecipanti allo stesso (data di partecipazione, anno partecipazione, cognome partecipante, nome partecipante, codice fiscale partecipante, numero tesserino partecipante, data di rilascio tesserino partecipante, comune rilascio tesserino) affinché il Comune possa comunicarli alla Direzione Regionale competente tramite il "*Portale delle rilevazioni degli enti locali*" entro il termine previsto dalla normativa;
 - c) segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle prescrizioni al fine di procedere all'accertamento della violazione e al ritiro del tesserino.
5. Al Comune permangono le seguenti funzioni:
 - a) il rilascio e il ritiro dei tesserini;
 - b) la formale approvazione del mercatino;
 - c) le fasi di accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni ai soggetti partecipanti;
 - d) il controllo sull'attività svolta dal soggetto proponente;
 - e) vidimazione nell'apposito spazio del tesserino dei venditori occasionali in occasione della partecipazione alla manifestazione.
6. Il Comune di Vespolate rimanda ad apposite deliberazioni di Giunta Comunale per la formale approvazione

del progetto dei mercatini di nuova iniziativa di soggetti terzi. I progetti già approvati si intendono validi fino al permanere delle condizioni e delle caratteristiche che hanno consentito la loro approvazione, o fino a formale rinuncia scritta da parte dei proponenti al loro svolgimento.

Articolo 17 – VARA (verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica)

1. La Regione Piemonte ha introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, pena la revoca dell'autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l'impossibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica.
2. Pertanto il comune, entro il 30 aprile di ogni anno, rilascia il VARA, verificata la regolarità contributiva, fiscale e assistenziale della ditta.
3. Il VARA verrà rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dallo stesso, il quale rilascerà tante copie autentiche del VARA quante sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore.
4. L'operatore dovrà comunicare la sua scelta anche agli altri comuni interessati in modo da agevolare l'attività di verifica.
5. Per quanto riguarda le specifiche relative alla disciplina del VARA si rimanda alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m. e i. e alle successive disposizioni e circolari regionali.
6. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio di ogni anno (operatore nuovo) o a quelli che pur essendo in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, non hanno lavorato nemmeno un giorno nell'anno oggetto di controllo (operatore intermedio) è rilasciato un VARA semplificato in base alla modulistica approvata dalla Regione.

Articolo 18 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia anche solo informatica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni ed in particolare:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) il tipo di autorizzazione;
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la partita I.V.A.
2. Detto registro potrà, altresì, riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
 - a) volturazione del titolo autorizzativo al fine del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - b) revoca del titolo autorizzativo;
 - c) estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - d) estremi della concessione del posteggio;
 - e) decadenza della concessione del posteggio;
 - f) cessazione dell'attività da parte dei soggetti interessati;

g) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;

h) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

CAPO IV - AREE MERCATALI E RELATIVI SISTEMI AUTORIZZATORI

Articolo 19 - Aree di mercato

1. Nell'area di mercato e nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei veicoli a servizio dei consumatori, ben segnalati con appositi cartelli.

2. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio possono essere parcheggiati all'interno del posteggio, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso; nel caso in cui lo spazio dovesse risultare insufficiente, i veicoli dovranno essere collocati nelle aree destinate a parcheggio pubblico, in conformità alle prescrizioni vigenti nelle aree stesse.

Articolo 20 – Sospensione, trasferimento temporaneo, mercati festivi

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato settimanale dovesse coincidere con una festività infrasettimanale o fra le festività del mese di dicembre, lo svolgimento del mercato, in accordo con la categoria degli operatori commerciali, potrà avere luogo il giorno precedente non festivo.

Articolo 21 – Orari

1. Gli orari di svolgimento dei mercati sono quelli indicati negli articoli specifici e nelle Deliberazioni di Giunta Comunale relative all'autorizzazione di mercati straordinari.

Articolo 22 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle tabelle di cui agli articoli 35 e 48 del presente regolamento.

2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio assegnato, oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autonegozio, le attrezzature, le merci, l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse e la proiezione della tenda. Per migliorare la fruibilità della propria area, ciascun operatore è tenuto ad osservare in corrispondenza dei lati contigui, una fascia laterale di rispetto non inferiore a 25 cm. al fine da realizzare tra un banco e l'altro, un passaggio di servizio comune di almeno 50 cm.

3. Le dimensioni dei posteggi contigui saranno comunque considerate quelle nominali.

4. Il Comune può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio agli altri concessionari di posteggio, alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità in sicurezza ai posteggi e ai punti di allaccio per acqua e luce presenti sull'area, e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.

5. Qualora l'ampliamento di posteggio comporti la modifica di superficie o lo spostamento dei banchi contigui dovrà essere acquisito l'assenso scritto da parte del/i relativo/i concessionario/i.

Articolo 23 – Sistemazione dei banchi

1. Al fine di permettere ai venditori concessionari di posteggio, di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite completamente sgombro di merci ed attrezzature.

2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco o autonegozio e le attrezzature consentite nell'area assegnata entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto (salvo che le dimensioni di questi ultimi superino la metratura del posteggio assegnato), devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

3. È stabilito, altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori commerciali, sia titolari di posto fisso che spuntisti, debbano trattenersi sul mercato sino ad almeno un'ora prima dell'orario di chiusura delle vendite. L'operatore inadempiente sarà ritenuto assente.

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

1. È vietata la circolazione dei veicoli di qualsiasi tipologia nell'area destinata ai mercati, durante il loro svolgimento, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita. I velocipedi devono essere condotti esclusivamente a mano.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi dalla installazione di banchi di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 25 - Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale nei limiti delle metrature risultanti dalle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, gli eventuali rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, a cura dell'assegnatario di posteggio, devono essere raccolti in maniera differenziata, onde consentire la pulizia dell'area mercatale e lo smaltimento dei rifiuti nel più breve tempo possibile. In caso di violazione delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 54 secondo comma.

4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o, qualora presentata telematicamente, la stampa e la relativa ricevuta di presentazione tramite posta elettronica certificata, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, il VARA di cui al precedente articolo 17, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

6. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita (ove corre l'obbligo) devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

8. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.

Articolo 26 – Attrezzature di vendita

1. Nell'ambito dei posteggi è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi.

2. È consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nei posteggi riservati al settore alimentare, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione e, in particolare, dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non dovranno limitare la visuale dei banchi limitrofi. L'altezza delle tende di protezione non potrà essere inferiore a m. 2,20 dal suolo, per poter consentire un passaggio agevole.

4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

5. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 27 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,50.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m. 1.50 dal suolo.

Articolo 28 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte e col sistema del battitore.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,

n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e del relativo regolamento di esecuzione DPR n. 327/80.

6. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1°, del regolamento per l’esecuzione del TULPS, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, fuochi d’artificio e botti di Capodanno.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l’osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

Articolo 30 - Vendita di beni usati

1. La vendita di beni usati è soggetta alla tenuta del registro di cui all’art. 128 del TULPS, salvo che non si tratti di articoli di esiguo valore.

2. Ai fini del presente regolamento per valore esiguo si intende un valore ricompreso tra 0 e 150,00 Euro.

3. In caso di vendita di articoli di abbigliamento, gli stessi devono essere accompagnati da ricevuta fiscale rilasciata da una lavanderia che attesti l’avvenuta pulitura/sanificazione dell’articolo.

Articolo 31 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 32 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a carico dei venditori ambulanti nella misura forfettaria del 60% dell’importo stabilito per il canone mercatale, distinta e aggiuntiva, da versare con le medesime scadenze previste per il pagamento del canone mercatale.

3. L’utilizzo di impianti alimentati a GPL deve rispettare le indicazioni tecniche e le prescrizioni di cui alla Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Articolo 33 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si potrebbero verificare nei mercati.

Articolo 34 - Preposti alla Vigilanza

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l’Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:

- a) sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;
- b) gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- c) rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- d) far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc);
- e) far osservare il rispetto del presente Regolamento.

CAPO V - MERCATO SETTIMANALE

Articolo 35 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza su un giorno della settimana

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio che si svolge in Largo Matteotti e Piazza Martiri della Libertà, su area pubblica, a cadenza settimanale, per l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio, con offerta integrata di merci alimentari ed extralimentari, si identifica con il **mercato settimanale del martedì**.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 e sulla base degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a cadenza su un giorno della settimana dell'attività di commercio su aree pubbliche. Salvaguardando l'esistente, in caso di subingresso nell'attività, anche temporanea per affitto d'azienda, il cessionario dovrà vendere la specializzazione merceologica già prevista per quel posteggio.
3. Specifiche aree devono essere riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato

MERCATO SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO: martedì

ORARIO: dalle ore 08.00 alle ore 13.00

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Largo Matteotti e Piazza Martiri della Libertà

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

OFFERTA ALIMENTARE ED

OFFERTA EXTRA ALIMENTARE N. 20 BANCHI

AGRICOLTORI N. 02 BANCHI

TOTALE N. 22 BANCHI

4. Le dimensioni di ciascun posteggio e la relativa numerazione sono riportate nell' allegata planimetria (Allegato 1).

Articolo 36 - Disponibilità dei posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale, per i quali si sia proceduto con le assegnazioni occasionali "in spunta"

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, previa procedura per migliororia, da notificarsi agli operatori mercatali con le modalità più idonee.
2. Decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei trenta giorni successivi deve essere indetto il bando.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b) il fac-simile di domanda di partecipazione al bando;
 - c) l'elenco dei posteggi disponibili;
 - d) il numero che li identifica;
 - e) l'esatta collocazione di ciascuno;
 - f) le dimensioni e la superficie;
 - g) il settore merceologico di appartenenza (se previsto);
 - h) il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - i) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Nel facsimile di domanda di partecipazione al bando oltre ai dati anagrafici del richiedente, devono essere dichiarati:
 - a) il numero del posteggio richiesto (nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto);
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - d) il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
5. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta con modalità digitale dal richiedente a pena di nullità.
7. Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
8. Il Comune può individuare nei propri mercati aree da adibire a posteggio da assegnare, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, a titolari di imprese individuali che siano portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 37 - Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha la durata prevista dalla normativa regionale.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. Per la concessione del posteggio rilasciata ad agricoltori vale quanto indicato nel precedente art. 7.

Articolo 38 - Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 39 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a 17 giornate nel mercato settimanale, per ciascun anno solare, il Responsabile del Servizio Commercio provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza con posta elettronica certificata ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., invitandolo a presentare in carta libera le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni.

2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale — Servizio di igiene pubblica — competente per territorio.

3. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

4. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi per pagamenti dovuti all'Ente in riferimento all'attività commerciale svolta, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di 60 giorni. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, l'interessato può presentare domanda di dilazione del pagamento delle somme dovute.

5. I concessionari che non mantengono i requisiti di regolarità contributiva e fiscale sono soggetti alla revoca della concessione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/07/2010 n. 20-380. Al Responsabile del Servizio Commercio è demandata la verifica con cadenza annuale al fine di accertare il mantenimento del requisito.

Articolo 40 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi disponibili in quanto non ancora assegnati, sempre che per lo stesso posto non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione di bando;

b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esse previsti.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tener conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 41 - Miglioria

1. I Comuni possono procedere all'esame delle istanze di miglioria secondo le modalità dai Criteri Regionali.
2. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica.
3. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando previsto per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il bando successivo.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.
5. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente su quel mercato;
 - b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA – Registro Economico Amministrativo.
6. Lo scambio di posteggio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'Ufficio incaricato, al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

Articolo 42 - Subentro nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda, o del ramo d'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il nuovo intestatario dell'autorizzazione acquisisce anche i titoli di priorità maturati in termini di presenze che non possono essere cumulate a quelle già possedute. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione, non si trasferiscono al subentrante.
3. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda o del ramo d'azienda, salva diversa disposizione di legge, possono avere la forma dell'atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata^v dal Notaio. Il subentrante deve darne comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio.
4. Il regolare pagamento del Canone Unico e della TARI da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di altri debiti nei confronti del Comune costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni.
5. Il mancato perfezionamento della pratica di subingresso a seguito dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento del Servizio Commercio, comporta l'emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in capo al subentrante e l'invio di apposita comunicazione al cedente con invito a provvedere alla reintestazione del titolo entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione e la relativa concessione si intenderanno decadute^{vi}. A seguito di notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività al subentrante lo stesso non potrà esercitare l'attività di vendita sul posteggio, né potrà disporre dell'autorizzazione e della relativa concessione per, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stipulare contratti di affitto e/o di cessione in favore di soggetti terzi.

Articolo 43 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati - spunta

1. L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall'operatore di Polizia Locale tramite spunta ogni giorno di svolgimento del mercato o di altra forma di commercio su area pubblica immediatamente dopo l'inizio dell'orario di vendita presso le aree mercatali.
2. È vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso; fatte salve eccezioni, dovute all'ingombro ed alla posizione, la cui valutazione è demandata al Comando di Polizia Locale; non verranno assegnati posteggi oltre ai termini delle operazioni di spunta che saranno considerate

concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili e comunque degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi viene fatta nel rispetto dei criteri regionali vigenti ^{vii}.

Articolo 44 - Modalità di riassegnazione dei posteggi

1. Il Comune procede alla riassegnazione dei posteggi a favore degli operatori concessionari nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato;
- b) spostamento provvisorio del mercato;
- c) riorganizzazione del mercato;

2. La riassegnazione deve tenere conto:

a) delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria:

- a.1) nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di migioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi;
- a.2) a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;

b) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate;

c) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza.

3. L'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. La superficie dei singoli posteggi trasferiti, compatibilmente alle disponibilità esistenti e sempre che non contrasti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, non può essere inferiore a quella prevista dalla concessione originaria, salvo accettazione scritta della riduzione di superficie da parte dell'operatore interessato.

Articolo 45 - Elenco degli operatori del mercato

1. Sono istituiti presso il Comune gli elenchi dei titolari di posteggio, anche solo in forma telematica, conservati unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, presso l'Ufficio Commercio.

2. Tali elenchi conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- a) le generalità del titolare;
- b) la tipologia merceologica consentita;
- c) gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- d) gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio;
- e) le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- f) la data di scadenza della concessione del posteggio.

Articolo 46 - Assenze dal posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al precedente articolo 34 del presente regolamento, provvedono a rilevare le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 35.
2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, presentando certificazione medica, entro 7 giorni dalla data di assenza, che attesti l'effettivo impedimento a svolgere l'attività.
3. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dall'art. 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate anche oltre il termine indicato di 7 giorni.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Le sostituzioni temporanee per motivi eccezionali sono consentite solo in n. di 3 all'anno con delega scritta.
6. Limitatamente al verificarsi di gravi avversità atmosferiche, ovvero nel caso in cui la data di svolgimento del mercato fosse un giorno festivo infrasettimanale, le assenze dei titolari di concessioni di posteggio non verranno conteggiate ai fini della decadenza dal posteggio medesimo. Analogamente, le presenze e le assenze non dovranno essere rilevate in occasione dei mercati oggetto di anticipo.
7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
9. La mancata presenza di uno spuntista per un anno consecutivo dal mercato, calcolata dall'ultima presenza, comporta il conseguente azzeramento delle presenze. Analogamente vengono azzerate le presenze di coloro che fanno registrare nell'arco di un anno solare meno di 3 presenze su uno stesso mercato.

CAPO VII - MERCATI ULTRAMENSILI A CADENZA NON PREFISSATA

Articolo 47 – Modalità di partecipazione ai mercati a cadenza ultramensile non prefissata

1. I mercati a cadenza ultramensile non prefissata sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con apposite deliberazioni di Giunta Comunale e, nel caso di reiterazione negli anni successivi a quello di formale istituzione, la relativa domanda non dovrà essere nuovamente sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, qualora permangano le condizioni e le caratteristiche che hanno consentito la loro istituzione.
2. Nei mercati a cadenza superiore alla mensile non prefissata le aree oggetto di occupazione sono concesse agli organizzatori della manifestazione previo pagamento del canone di occupazione e di TARI previsti dai vigenti regolamenti.
3. Le domande per poter organizzare le suddette manifestazioni dovranno pervenire al servizio competente del Comune almeno 45 giorni prima la data prevista per lo svolgimento. Nella domanda dovranno essere indicati l'ubicazione, orario di svolgimento, estensione, periodicità, suddivisione in settori merceologici, eventuali

specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione con allegata apposita cartografia in scala idonea a definire le caratteristiche sopra esposte. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione di regolarità contributiva e fiscale riferita ad ogni singolo partecipante, secondo la normativa vigente.

4. Possono partecipare sia i titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/98, sia i titolari di autorizzazione temporanea, che deve essere richiesta al competente servizio del comune nei termini di cui al precedente art. 15 comma 3. I richiedenti devono essere in possesso dell'atto di assenso alla partecipazione da parte dell'organizzatore della manifestazione. I partecipanti non maturano presenze per l'assegnazione delle aree né diritti per eventuali future concessioni nell'ambito della medesima manifestazione.

CAPO VIII – MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Articolo 48 – Programmazione del mercato riservato agli imprenditori agricoli

1. Il Comune di Vespolate inserisce nei presenti indirizzi di programmazione per il commercio su area pubblica anche il *"Mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli"*.
2. Il Disciplinare del mercato di cui al comma 1 deve essere approvato tramite Deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'area pubblica da riservare agli agricoltori del Mercato di cui al comma 1 è ubicata in Piazza Martiri della Libertà e Largo Matteotti.

CAPO IX – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI PRESENTI NEL MERCATO SETTIMANALE

Articolo 49 – Produttori Agricoli

1. Si considerano produttori agricoli agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti e in possesso di partita IVA per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*.
2. Le aree espressamente riservate agli agricoltori possono essere occupate, anche in spunta, da operatori di altre categorie.
3. E' consentito agli agricoltori di occupare, anche in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali di altre categorie.
4. L'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di apposito bando comunale, secondo quanto prescritto dalla normativa regionale.

Articolo 50 - Assenze degli agricoltori

1. Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune. Sarà possibile comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti per un massimo di 4 mesi senza incorrere nella revoca della concessione di posteggio. La comunicazione andrà effettuata almeno 8 giorni prima della data di inizio del periodo di assenza. Oltre a tale periodo verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall' art. 46 *"Assenze dal posteggio"*.

CAPO X - NORME FINALI

Articolo 51 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni sono assoggettate al pagamento annuale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri (spunta) la riscossione può avvenire all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale della Polizia locale il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario o in altre forme considerate le presenze trimestrali o semestrali.
3. Il mancato pagamento di tasse, canoni o rimborsi spese comunali, dovuti per l'anno precedente, costituiscono causa di revoca della concessione di posteggio.
4. Il canone di occupazione di posteggio è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario anche nei casi di assenze giustificate.

Articolo 52 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa e con la confisca delle attrezzature e della merce prevista dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di reiterazione il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

Articolo 53 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con il presente regolamento.

ⁱ testo coordinato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2001 e s.m.i.

ⁱⁱ testo coordinato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2001 e s.m.i.

ⁱⁱⁱ testo coordinato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2001 e s.m.i. Capo II Sezione I comma 6 lettera a)

^{iv} testo coordinato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2001 e s.m.i.

^v vedi parere Segretario Generale in data 12/02/2018

^{vi} vedi parere Segretario Generale in data 21/11/2019

^{vii} testo coordinato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2001 e s.m.i.